

Organizzazione funzionale delle sottosezioni. Ciascuna sottosezione dell'UTANUP; viene divisa in comparti funzionali; essi sono:

- a) - il settore inquinamento;
- b) - il settore tutela dalle calamità naturali;
- c) - il settore equilibrio naturale con sottosectore di collegamento con la struttura parchi provinciale, regionale e nazionale;
- d) - settore piani regolatori (PR) di TA.

Questi settori possono in parte mancare in talune delle citate sottosezioni che non comprendono attività di intervento in territori naturali.

Art. 20

Il settore inquinamento. Per ciascuna sottosezione il settore inquinamento analizza le cause inquinanti dei territori naturali, urbanizzati e delle strutture produttive, per proporre i relativi rimedi che vengono trasmessi al settore pianificazione della sottosezione.

Art. 21

Settore tutela dalle calamità naturali. Il settore analizza i rimedi alle calamità naturali, che possono colpire territori naturali e urbanizzati, al fine di indicare le soluzioni più idonee che ~~prevedono~~ prevedono misure pianificate per il settore relativo.

L'analisi e lo studio dei rimedi alle calamità naturali serve a trarre dalle possibili soluzioni quelle che sono più vantaggiose per l'immediatezza di effetti e per il loro minore costo, in relazione al medesimo risultato raggiungibile.

Lo studio e l'analisi tendono a valutare gli effetti e le distruzioni delle calamità naturali per ricercare i rimedi più idonei alla tutela dell'ambiente.

Art. 22

Il settore equilibrio naturale. Questo settore ha il compito di prevedere per ogni sottosezione gli effetti positivi che può comportare l'utilizzo dell'ambiente naturale tutelato dalla sottosezione, con individuazione delle modalità di usufruizione dello stesso.

Se si tratta di ambiente urbano, il settore ha il compito di fargli^{gli} acquisire gli effetti positivi dell'ambiente naturale con il suo avvicinamento a quello, attraverso l'organizzazione di spazi verdi nella città e nei centri abitati e l'organizzazione del loro utilizzo in funzione delle varie attività urbane.

Ciò sarà compiuto d'intesa con l'UUP (ufficio urbanistica provinciale), che è preposto alla progettazione urbanistica di tali spazi verdi.

Art. 23

Settore piani regolatori di TA. Questo settore delle varie sottosezioni citate, ha il compito di redigere i piani operativi della TA denominati piani regolatori di TA.

Essi sono costituiti da:

- 1) - planimetrie del territorio da tutelare con la visualizzazione della situazione attuale e di quella futura che si vuole raggiungere.
- 2) - Relazione delle attività operative di intervento sul territorio che tendono a tutelarlo dagli inquinamenti, dalle calamità naturali, quali le alluvioni, i terremoti e gli incendi. Tali attività vanno previste per cicli temporali annuali e poliennali e devono essere fissati in relazione ad esse degli obiettivi da raggiungere per fasi, riferiti al risanamento del territorio e alla tutela dello stesso.

Art. 23 bis

Sottosezione z)-innovazioni. Tutti gli UTANU provinciali, regionali e interregionali e la DGTANU del Ministero dell'ambiente, hanno un ufficio innovazioni che si interessa dei miglioramenti della struttura di TA dal punto di vista tecnico ed amministrativo.

In particolare l'ufficio si interessa degli studi, delle ricerche e delle esperienze sui fenomeni dell'inquinamento, per individuare le cause e per ricercare metodi nuovi atti a sanare situazioni di degrado dell'ambiente.

Ciò riguarda l'inquinamento dell'ambiente, ma anche gli incendi e le alluvioni, nel senso che per gli incendi ~~xxxxxxixvixix~~ si ricercheranno sistematiche tecniche, seguite da idonee sperimentazioni che tendono a risolvere più celermente e a limitare più efficacemente i danni degli incendi.

Per le alluvioni verranno sperimentate e ricercate tecniche nuove atte a fronteggiare i danni derivanti dalle alluvioni.

L'ufficio in argomento si interessa anche del miglioramento burocratico ed amministrativo dell'ufficio, che è conseguente al continuo progresso dell'organizzazione del lavoro effettuata soprattutto per mezzo di nuovi e sempre più progrediti strumenti tecnici e procedure amministrative e contabili.

a) - Sottosezione tutela del territorio agricolo.

Art. 24

Obiettivi della sottosezione a). Gli obiettivi della sottosezione a) sono quelli di depurare l'ambiente agricolo dall'inquinamento derivante da sostanze chimiche che vengono usate nell'agricoltura, ampliando l'impiego di colture ecologiche ed escludendo i concimi più dannosi per l'ambiente e per l'uomo.

Il secondo obiettivo da perseguire per fasi poliennali ed annuali, si riferisce alla tutela del territorio agricolo dalle calamità naturali, quali inondazioni, incendi ed avversità meteorologiche di particolare gravità.

Il terzo obiettivo riguarda il contributo che può dare il territorio agricolo alla partecipazione dell'uomo all'equilibrio naturale, che è fonte di rigenerazione delle energie spese nelle attività produttive ed urbane, della vita quotidiana e sociale. Le azioni di tutela riguardano le imprese agricole con meno di 20 addetti.

Art. 25

1) - Settore tutela dall'inquinamento. La sottosezione a) dell'UTANUP organizza nel suo primo settore, le funzioni dirette ad individuare le cause inquinanti del territorio agricolo che si diffondono nell'ambiente, attraverso la coltivazione e vendita dei prodotti agricoli e il loro impiego nelle varie industrie alimentari.

Il settore analizza altresì l'inquinamento che l'uso di sostanze chimiche comporta per il terreno agricolo e per le falde acquifere del sottosuolo.

Propone allora al settore pianificazione le misure più idonee anche da un punto di vista economico, per diminuire progressivamente l'inquinamento dell'ambiente e la tossicità dei prodotti agricoli dovuta all'utilizzo dei citati fertilizzanti.

Art. 26

Scarichi nei fiumi. Dalla sottosezione vengono in particolare predisposti controlli diretti a verificare l'utilizzo di concimi chimici, che non siano dannosi per i residenti e per coloro che consumano i prodotti agricoli; e diretti ad esaminare l'entità e la qualità degli scarichi solidi e liquidi nei corsi d'acqua dei vari territori agricoli, di cui alle aree delle fasce territoriali omogenee.

Tali controlli riguardano l'osservanza delle direttive date dall'UTANUP ai proprietari dei fondi agricoli, proprio per limitare gli inquinamenti citati.

Art. 27

Colture ecologiche. Il settore della sottosezione esamina le colture ecologiche che sono più idonee per la realizzazione della produzione agricola, necessaria al consumo interno e internazionale; e propone al settore pianificazione l'impiego delle stesse in modo che vengano progressivamente a sostituire le produzioni tradizionali che fanno largo uso di concimi chimici.

Le colture ecologiche sono quelle che non impiegano concimi chimici, ma utilizzano la presenza nelle colture di piante diverse per l'eliminazione di parassiti e altri insetti che danneggiano la produzione agricola.

La proposta al settore pianificazione avviene dopo l'analisi e la verifica anche sperimentale di tipi di colture ecologiche più idonei per la produzione agricola e per la salute dell'ambiente e dell'uomo.

Art. 27 bis

Accordi interprovinciali e di settore di decentramento provinciale. Su tutti gli oggetti trattati dal settore inquinamento del territorio agricolo, sono stabiliti e previsti accordi con le sottosezioni a) territorio agricolo di altre province della regione, sulle misure più idonee per operare una azione di risanamento uniforme in ambito regionale, del territorio agricolo.

Ciò al fine di realizzare dei piani regolatori provinciali interdipendenti e finalizzati ad una unica ipotesi di sviluppo regionale di tutela dell'ambiente agricolo.

Lo stesso coordinamento effettuato attraverso la sottosezione a) dall'UTANUR viene compiuto dalla sottosezione a) provinciale nei confronti degli assessorati all'ambiente dei comuni capoluogo di settore di decentramento provinciale.

Art. 28

2) - Settore tutela dalle calamità naturali. Il settore di cui trattasi è ripartito per oggetti.

Il primo riguarda le alluvioni, il secondo gli incendi e il terzo gli eventi metereologici diversi dalle alluvioni che danneggiano le colture agricole.

Art. 29

Le alluvioni. L'ufficio del settore calamità naturali che si interessa delle alluvioni, deve analizzare il territorio agricolo in

funzione dei danni che possono derivare alle colture per effetto delle periodiche alluvioni e individuare le cause di tali eventi dannosi.

Essi si debbono vedere principalmente nello straripamento dei fiumi, in seguito a periodi di piogge eccezionali.

In relazione a ciò per ciascuna area delle fasce territoriali omogenee affidata alla gestione dell'UTANUP, vengono analizzate le possibilità di deflusso delle acque attraverso i canali esistenti e verrà proposto un piano di controllo e di pulizia dei canali agricoli; con eventuale previsione di corsi alternativi alle acque dei fiumi, nelle zone soggette a periodiche inondazioni.

Si deve tendere a creare nei territori agricoli dei bacini di contenimento e dei percorsi alternativi alle acque dei fiumi, che in caso di piogge molto forti, possano essere aperti per far defluire le acque e quindi evitare l'allagamento degli altri terreni agricoli e quindi la perdita dei raccolti.

Vengono analizzate allora dall'ufficio alluvioni quali sono le colture più idonee per i bacini di contenimento e i percorsi alternativi, che all'occorrenza possono essere invasi dalle acque, anche con riferimento ai periodi dell'anno nei quali si presentano più di frequente le maggiori precipitazioni di pioggia.

L'ufficio alluvioni, invia allora al settore pianificazione, le proposte di misure che fronteggiano il fenomeno per la composizione da parte del settore, del piano con quelli delle altre sottosezioni e degli altri settori della medesima sottosezione tutela dell'ambiente agricolo.

Art. 30

I controlli sulle disposizioni che prevengono i danni delle alluvioni. L'ufficio predispone in sistema di controlli operativi diretti a verificare la qualità delle colture nei bacini di contenimento e nei percorsi alternativi dei fiumi, che siano adatte alle eventuali invasioni delle acque.

Art. 31

I casolari di tutela dalle alluvioni. Vengono previsti e controllati dall'ufficio alluvioni i punti di difesa del territorio dalle alluvioni, costituiti da casolari, nei quali sono dislocati attrezzi e materiali utili in caso di emergenza alluvionale, necessari per la apertura dei percorsi alternativi delle acque e dei bacini di contenimento.

Questi casolari sono frequentati nei periodi di elevata precipitazione di pioggia, per controllare da punti strategici il deflusso delle acque.

Gli incendi. Per la tutela del territorio agricolo dagli incendi deve essere realizzata la rete di casolari nel territorio agricolo, di densità variabile, che siano tutti collegati con condutture che trasportano acqua utile per lo spegnimento degli incendi.

L'ufficio analizza e studia il sistema più idoneo di casolari, di capisaldi per fronteggiare l'emergenza incendi, anche posti in luoghi utilizzati per il controllo del deflusso delle acque.

Il relativo piano dei casolari di difesa dagli incendi, viene trasmesso al settore ~~xxxx~~ ^{piano} per la composizione con quello degli altri uffici e settori della sottosezione a).

L'ufficio in argomento si interessa anche della difesa del territorio agricolo dagli altri eventi metereologici che possono danneggiare le colture, quali le forti gelate, la grandine e la siccità.

Art. 32 bis

I controlli dei sistemi di difesa. La presenza nei casolari degli strumenti e mezzi necessari per la difesa dalle calamità naturali è verificata da operatori della sottosezione, i quali li controllano soprattutto nei periodi dell'anno più interessati da condizioni meteorologiche favorevoli ad eventi dannosi per l'agricoltura.

Art. 33

Proprietà dei casolari. I casolari di difesa dalle calamità naturali sono i capisaldi della difesa del territorio agricolo dalle calamità naturali e sono dislocati secondo la rete che si estende con varia densità su tutti i territori agricoli.

Questi casolari sono posseduti in proprietà dai proprietari dei fondi agricoli, ma possono essere ~~visitati~~ visitati da operatori dell'UTANUP per l'esame di situazioni metereologiche e ambientali connesse con la tutela dell'ambiente agricolo.

La loro costruzione è effettuata con il contributo di finanziamenti e prestiti agevolati concessi ai proprietari dei fondi rustici.

Art. 33 bis

Gli accordi interprovinciali e di settore di decentramento provinciale sulle misure relative alle calamità naturali. Al fine di ottenere una sistemica uniforme in tutta la regione di tutela dell'ambiente agricolo dalle calamità naturali, il settore pianificazione della sottosezione a), secondo le direttive di coordinamento del NPTANUP (nucleo per il piano di tutela dell'ambiente naturale ed urbano provinciale), concorda con analoghi organi di altri UTANUP della regione, le misure più idonee per fronteggiare le calamità naturali, secondo i principi contenuti nella presente legge.

I medesimi accordi sono stabiliti con gli assessorati allo ambiente dei Comuni capoluogo di settore di decentramento provinciale.

Art. 34

3) - Settore equilibrio naturale. Il settore equilibrio naturale della sottosezione a) si interessa dell'estensione del territorio agricolo e della sua variazione; delle porzioni di territorio da destinare ad altri usi e del bilancio della produzione agricola, in funzione delle esigenze di mercato e delle attività assistenziali.

Il settore attraverso il sottosettore collegamento con gli uffici urbanistica (UU) predispone gli utilizzi del suolo agricolo e l'uso delle strutture agricole abitative per finalità di svago e di equilibrio fisio-psichico.

Art. 35

Estensione del territorio agricolo. Il settore equilibrio naturale valuta l'estensione del territorio agricolo in funzione dell'equilibrio degli elementi naturali del territorio, vale a dire l'utilità per l'ambiente della ^{permanenza} ~~coltivazione~~ delle coltivazioni agricole, anche in funzione dello sviluppo della fauna che si garantisce con la presenza delle coltivazioni del suolo agricolo e in funzione del controllo idrogeologico del suolo, che così è reso possibile, attraverso opere di canalizzazione e di contenimento che l'uso agricolo del suolo comportano.

Art. 36

Porzioni di territorio agricolo da destinare ad altri usi. L'ufficio del settore equilibrio naturale si interessa delle variazioni della estensione del territorio agricolo, in funzione del mantenimento dell'equilibrio naturale.

Si tratta della necessità di aumentare le zone agricole proprio per ripristinare l'equilibrio ambientale faunistico, vegetale e idrogeologico, e di analizzare le possibili sue diminuzioni.

In relazione a questi principi l'ufficio provvede a porre al settore pianificazione le ipotesi di variazione del territorio agricolo, con le condizioni minime per il mantenimento dell'equilibrio naturale.

Sarà poi cura del settore pianificazione comunicare quelle condizioni con le esigenze di piano delle altre sottosezioni; di carattere strutturale ed economico.